

N° 100/04 Sent.  
N° 170702/06 RG  
N° 5266 Cron.  
N° 570 Rep.

RGN 170702/06



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO

del 15 GIU. 2006

In composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Raffaella Vercesi (GOT) ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 22.4.2006 dall'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Milano

DA

Sig.ra [redacted] (CF [redacted]) rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in data 3 novembre 2000 avanti il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, dall'avv. Silvio REZZONICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano, via Rossetti n. 17

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

Sig. [redacted] (CF [redacted]) residente in Bovisio Masciago, via Piave n. 25, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Piteruccio RAMPI, Luca RAMPI e Cristina CAGLIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Legnano, piazza Monumento n. 4

CONVENUTO

CAUSA avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 cpc

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra [redacted] proponeva opposizione avverso il precetto notificato in data 10.4.2006 dal sig. [redacted] con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 7.980,16 a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza n. 100/04 del Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Legnano in data 30.3.2004.

Esponneva l'attrice che il titolo azionato doveva considerarsi privo del requisito di esecutività in quanto costituito da una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali conseguente a rigetto della domanda di merito.

Il sig. [redacted] si costituiva ritualmente con comparsa datata 27.4.2006, chiedendo respingersi le avverse istanze ed argomentando che l'art. 282 cpc



Civ.), in quanto la pronuncia sulle spese non presuppone una domanda di parte ma trova titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc.

Per tale ragione la Consulta ha affermato che il capo sulle spese "quando costituisce corollario di una pronuncia di merito non suscettibile per il suo contenuto di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla definitività, non chiama in gioco, nonostante sia un capo di condanna, l'art. 282 cod. proc. civ., il quale, si ripete, riguarda di per sé esclusivamente la decisione di merito".

Il capo di condanna alle spese processuali, pertanto, non avrebbe carattere di accessorietà ma sarebbe qualificabile come corollario della pronuncia di merito e, come tale, non sarebbe dotato dell'efficacia provvisoriamente esecutiva disposta dall'art. 282 cpc per le sole pronunce di merito.

Questo giudicante ritiene di poter aderire a questa impostazione in quanto il capo di condanna alle spese presenta profili di autonomia e diversità sostanziali rispetto alla pronuncia di merito tali per cui non può estendersi ad esso il regime di anticipata esecutività previsto dall'art. 282 cpc per le pronunce di merito aventi contenuto di condanna (cfr. Trib. Milano - Sezione Terza Civile, Sent. N. 7532/05; Trib. Milano - Sezione Terza Civile, Sent. N.2112/07).

L'opposizione, pertanto, va accolta in quanto il titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto è costituito da una sentenza di rigetto della domanda attorea con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite, come tale privo di efficacia provvisoriamente esecutiva per le ragioni ora esposte.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del contrasto giurisprudenziale sussistente in materia..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Legnano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda attorea dichiara insussistente il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato con il precetto opposto di cui per l'effetto dichiara l'inefficacia;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Legnano, 15 giugno 2007

IL GIUDICE UNICO

dott. ssa Raffaella Vercesi (GOT)